

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2894

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, CARELLI, PACIULLO, CECERE, MENSORIO, CAFARELLI,  
GALBIATI, MICELI, ALOISE, TORCHIO, IODICE, ROJCH, LAT-  
TERI, CACCIA, SAVIO, MOIOLI VIGANÒ, TANCREDI, ASTORI**

Nuove norme in materia di trasferimenti del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

*Presentata il 7 luglio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 20 maggio 1982, n. 270, si procedette alla revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, alla ristrutturazione degli organici, all'adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato ed alla sistemazione del personale precario esistente.

Successivamente il Parlamento è stato chiamato a legiferare ancora in più circostanze, sempre allo scopo di dare stabilità alla scuola italiana ed al personale che vi opera.

Tuttavia la normativa vigente spesso necessita di variazioni, tendenti ad adeguarla alle esigenze reali che derivano dai continui mutamenti sociali, dei quali causa non secondaria è il decremento de-

mografico che da anni caratterizza il nostro Paese, e che, anche in relazione alle disposizioni previste dal decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, ha spinto il Ministero della pubblica istruzione a procedere alla razionalizzazione della rete scolastica italiana ed alla soppressione di migliaia di classi.

Accade quindi che annualmente molte migliaia di docenti vengano dichiarati soprannumerari e trasferiti d'ufficio, secondo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale prevede che tali trasferimenti siano disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda.

Questa disposizione, mutuata da analoga norma contenuta nell'articolo 144 del

testo unico delle leggi e delle norme emanate in virtù dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, *post-elementare* e sulle opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, fu emanata allorquando la scuola era in continua espansione e la disponibilità dei posti consentiva di soddisfare le giuste esigenze di tutti: sia di coloro che presentavano domanda di trasferimento sia di coloro che venivano trasferiti d'ufficio.

Allo scopo di evitare il perpetuarsi del malcontento e del disagio di appartenenti alla medesima categoria, i cui diritti ed interessi hanno pari dignità e meritano una pari tutela, con la presente proposta

di legge si intende porre su un piano di perfetta parità tutti coloro che siano interessati ai trasferimenti, e cioè sia coloro che abbiano fatto domanda a tale scopo sia coloro che siano stati dichiarati perdenti il posto.

Poiché la modifica proposta al quinto comma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è attesa da migliaia di docenti, e considerato che dalla sua approvazione non deriva alcun onere per lo Stato, si confida in un benevolo esame e in una sollecita approvazione.

Per le stesse ragioni si propone di modificare anche le norme relative ai trasferimenti del personale direttivo e amministrativo, tecnico e ausiliario.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« I trasferimenti a domanda ed i trasferimenti d'ufficio conseguenti alla soppressione di posto o di cattedra sono disposti contestualmente in ciascuna fase delle operazioni. I posti o cattedre residui sono prioritariamente utilizzabili per disporre ulteriori trasferimenti d'ufficio ».

## ART 2.

1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo e amministrativo, tecnico ed ausiliario conseguenti alla soppressione o alla fusione di circoli didattici, scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica sono disposti contestualmente in ciascuna fase delle operazioni. I posti residui sono utilizzabili prioritariamente per disporre ulteriori trasferimenti d'ufficio.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, apporterà le necessarie modifiche alle ordinanze relative ai trasferimenti del personale docente, direttivo e amministrativo, tecnico e ausiliario.

